



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

*Giudice dr.ssa Cecilia BERNARDO*

Il giudice, sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 *bis* c.p.c. iscritto al n. 17394 del ruolo per gli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promosso da

Con l'avv. Nicola De Luca

RICORRENTE

CONTRO

Con l'avv. \_\_\_\_\_

RESISTENTE

**Premesso in fatto che:**

con ricorso depositato in cancelleria il 9 marzo 2020 ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c., la S.r.l. domandava, previo accertamento della responsabilità della \_\_\_\_\_ S.p.A.

S.p.A.) per l'indebita sottrazione di somme dal proprio conto corrente avvenuta in data 7.11.2019, la condanna dell'Istituto di credito resistente al risarcimento del danno patrimoniale subito, pari all'importo di € 118.552,94, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;

a fondamento della svolta domanda, la \_\_\_\_\_ S.r.l. deduceva che:

-aveva stipulato, con l'istituto bancario resistente, il contratto di conto corrente n. 002883, con annesso servizio di e-banking (doc. 1a, 1b e 1c di parte ricorrente);

-in data 7.11.2019, da tale conto corrente erano state impartite, evidentemente da terzi estranei alla \_\_\_\_\_ S.r.l., ben 9 disposizioni di bonifico, per un importo complessivo di € 133.403,17;



-il successivo 8.11.2019, a seguito di un ordinario controllo delle somme disponibili sul conto corrente, i dipendenti della S.r.l. si erano avveduti dell'ammanco;

-pertanto, la società aveva provveduto immediatamente a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine e a trasmettere la denuncia al direttore della S.p.A., affinché potesse procedere ai dovuti controlli in ordine alla frode informatica verificatasi;

-nonostante l'invio di numerosi solleciti da parte della ricorrente, la Banca resistente non era riuscita a risalire agli autori della frode e, con e-mail del 13.11.2019, il Direttore si era limitato ad informare il legale rappresentante della S.r.l. di aver richiesto a Poste Italiane S.p.A., in qualità di tenutaria dei conti corrente su cui erano state indebitamente trasferite le somme, i dati relativi agli intestatari di tali conti;

-nonostante l'invio di successive lettere di diffida e messa in mora, la S.p.A. aveva provveduto a riaccreditare sul conto corrente della S.r.l. solo l'importo di € 14.850,23, a fronte dei 133.403,17 sottratti, a seguito dello storno di uno dei bonifici illegittimamente eseguiti;

-tuttavia, l'istituto bancario si era rifiutato di restituire l'importo residuo, negando l'esistenza di una propria responsabilità in ordine all'accaduto;

-con comparsa depositata telematicamente l'8 gennaio 2021, la S.p.A. deduceva l'inosservanza dei termini a comparire da parte della ricorrente, avendo quest'ultima notificato il ricorso - unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - solo in data 5 gennaio 2021;

-la prima udienza veniva pertanto rinviata per consentire alla parte resistente di integrare le proprie difese;

-con comparsa di risposta integrativa, la S.p.A. chiedeva il rigetto della domanda ex adverso proposta, contestando l'esistenza di una propria responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale. In particolare, deduceva che:

-le disposizioni di bonifico in questione risultavano regolarmente inserite nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso fornite al cliente;

-le stesse, pertanto, non potevano in alcun modo essere revocate, né la Banca era contrattualmente tenuta a bloccarle;

-alcuna negligenza poteva essere imputata alla Banca sotto il profilo della sicurezza delle proprie piattaforme informatiche, avendo essa predisposto un sistema di autorizzazione delle transazioni c.d. "forte", in grado di ridurre al minimo il rischio di frode.

**OSSERVA IN DIRITTO**



1 – La domanda di parte ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Innanzitutto, occorre brevemente osservare che la fattispecie oggetto del presente giudizio va ricondotta alla disciplina dei cosiddetti “servizi di pagamento”, ossia quella vasta gamma di prestazioni rese da un intermediario professionale (di regola, una banca) che si interpone fra il pagatore e il beneficiario di una somma di denaro. Tali prestazioni, che possono avere il contenuto più eterogeneo (bonifici, giroconti, addebiti diretti, etc.), vengono sempre più frequentemente effettuate attraverso l'utilizzo della tecnologia informatica.

Infatti, l'utilizzatore e il prestatore del servizio possono pattuire (e di regola pattuiscono) che l'ordine di pagamento sia impartito e autorizzato dal cliente attraverso appositi strumenti di pagamento telematici (quali carte, token, codici o password, etc.), per poi essere eseguito da parte della banca.

La crescente diffusione di tali servizi ha indotto il legislatore, dapprima europeo, con la Dir. 2007/64/CE, e poi nazionale, con il d.lgs. n. 11/2010, ad intervenire con una normativa ad hoc, volta a disciplinare gli aspetti fondamentali della materia; in particolare, il legislatore interno ha dettato una serie di norme concernenti la responsabilità dell'intermediario bancario per la mancata o l'inesatta esecuzione dei servizi di pagamento (cfr. in particolare gli artt. 10, 11 e 28 del citato d.lgs. 11/2010).

La lettura coordinata di tali norme consente di affermare che il prestatore del servizio di pagamento è gravato da specifici obblighi in qualità di gestore del servizio, obblighi la cui violazione dà luogo ad una forma aggravata di responsabilità contrattuale, atteso che la banca - che già di per sé, in virtù dei principi sul riparto dell'onere della prova nell'ambito della responsabilità da inadempimento, è tenuta a dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione secondo la diligenza dell'accorto banchiere (ex art. 1176, 2 comma, c.c.) o di non aver potuto adempiere per causa ad essa non imputabile (cfr., per tutte, la nota sentenza resa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 13533/2001) - è onerata, in questo caso, di fornire una prova liberatoria ancor più gravosa, consistente nel dimostrare l'intervento del caso fortuito o della forza maggiore o, ancora, che l'evento dannoso sia dipeso esclusivamente da dolo o, quantomeno, da colpa grave dell'utilizzatore del servizio di pagamento.

Con particolare riguardo, poi, al caso in cui venga pattuito che il servizio di pagamento sia offerto e utilizzato attraverso sistemi telematici, la disciplina citata è particolarmente dettagliata e prevede espressamente che il prestatore di servizi di pagamento debba: 1) assicurare che lo strumento di pagamento non sia accessibile a soggetti terzi rispetto al pagatore/cliente, fermo l'obbligo di quest'ultimo di comunicare senza indugio gli accessi e gli utilizzi indebiti dello strumento riscontrati (art. 8 del d.lgs. 11/2010; obbligo, questo, ribadito anche all'art. 22 del contratto stipulato tra le parti – v. doc. 1c di parte ricorrente); 2) eseguire operazioni di pagamento solo se conformi all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente; 3) quando il cliente neghi di aver autorizzato un'operazione, fornire la prova che quest'ultima è stata invece correttamente autenticata, registrata e contabilizzata; 4) rimborsare, a richiesta del cliente, gli importi relativi alle operazioni non autorizzate, salvo fornire la prova che vi sia stata una frode da parte dell'utilizzatore.



Deve altresì evidenziarsi che, secondo la giurisprudenza, fra i doveri di protezione dell'utente gravanti sull'intermediario rientra pacificamente anche l'onere di fornire il servizio di sms alert (o assimilabili), dovere dal quale l'intermediario può essere esonerato solo dimostrando l'esplicito rifiuto dell'utente ad avvalersene. Tale dovere ulteriore è implicito nel generale obbligo di assicurare la sicurezza dello strumento di pagamento previsto dall'art. 8 del d.lgs. 11/2010, trattandosi di dovere strettamente correlato al successivo onere dell'utente di comunicare immediatamente al prestatore del servizio gli utilizzi indebiti dello strumento di pagamento (cfr. decisione ABF del 23.03.2019, n. 8553).

^^^^^^

2 - Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente come nel caso di specie si versi in un'ipotesi di responsabilità – contrattuale - della banca resistente per non aver correttamente adempiuto, nei confronti della società ricorrente, agli obblighi su di essa incombenti in base al citato art. 8 del d.lgs. n. 11/2010, per di più sostanzialmente ribaditi anche all'art. 22 del contratto stipulato tra le parti (ove si stabilisce che "..... garantisce la riservatezza delle informazioni contenute nei flussi elettronici inviati e ricevuti a/dal Titolare del servizio e la loro integrità, mediante adeguata protezione da accessi non autorizzati. A tal fine, ..... provvede a comunicare al Cliente le modalità con cui può garantire la provenienza e l'autenticità dei flussi inviati").

Ed invero, la ..... S.p.A. si è resa in primo luogo inadempiente rispetto all'obbligo, normativamente e contrattualmente previsto, di fornire al cliente uno strumento telematico di pagamento sufficientemente sicuro; inoltre, essa è venuta meno al proprio dovere di vigilare sugli accessi allo strumento medesimo, in particolare quelli avvenuti in data 7 novembre 2019, non avendo provveduto alla tempestiva "notifica" al cliente dei pagamenti che erano in corso, tramite la doverosa, preventiva attivazione degli strumenti di "alert"; il mancato utilizzo di tali meccanismi di protezione – non contestato dalla resistente - rappresenta infatti senza dubbio un grave deficit organizzativo, le cui conseguenze devono ricadere sull'intermediario bancario (cfr. decisione ABF del 23.3.2019, n. 8553, già citata).

Ad avviso del Tribunale, dunque, l'istituto di credito resistente avrebbe dovuto e potuto attivare, anche di propria iniziativa, un immediato e automatico controllo di verifica (ed eventualmente di blocco) delle disposizioni di bonifico in questione, stante l'evidente anomalia delle transazioni registrate in uscita, tutte nella stessa giornata, dal conto corrente intestato alla .....

S.r.l. A ben vedere, in effetti, si è trattato di ben nove, distinti bonifici, inseriti nell'area riservata al cliente in un brevissimo arco temporale, tutti di importo pressoché identico, ovvero circa 14.000 euro, per una somma complessiva consistente (oltre 133.000 mila euro) e tutti aventi come beneficiari soggetti diversi, mai registrati dal sistema, in precedenza, quali destinatari di pagamenti effettuati dalla ..... S.r.l.. Quest'ultima, infatti, essendo una società operante nel settore della distribuzione di dispositivi medici, era solita utilizzare quel conto corrente per eseguire pagamenti inerenti lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, non anche per versare somme nei confronti di persone fisiche, del tutto estranee a tale attività.



In altri termini, ritiene il giudicante che sussista una responsabilità della Banca resistente, non solo perché, evidentemente, lo strumento di pagamento online non era, a monte, sufficiente sicuro, essendosi resa possibile la sottrazione, da parte di soggetti terzi, delle credenziali di accesso del cliente al conto corrente, bensì anche e soprattutto per non aver tempestivamente provveduto, come normalmente accade in presenza di plurimi e contestuali pagamenti sospetti, ad allertare il cliente (mediante gli appositi strumenti di “alert”, quali sms) dei pagamenti anomali in corso di autorizzazione e altresì ad effettuare, se del caso anche di propria iniziativa ed a fini “preventivi”, il blocco momentaneo del conto corrente, così da impedire l’esecuzione delle transazioni illegittime.

^^^^^^

3 - Sul punto, non risultano meritevoli di condivisione le deduzioni della ..... S.p.A. secondo cui, essendo state le disposizioni di pagamento regolarmente autorizzate con i codici di accesso propri del cliente, la responsabilità sarebbe da imputare esclusivamente – o almeno in via concorrente - alla società ricorrente, per non aver quest’ultima provveduto alla diligente custodia dei codici medesimi, per tal via agevolandone la fraudolenta sottrazione da parte di soggetti terzi.

Invero, una simile impostazione, volta ad escludere ogni responsabilità dell’istituto di credito ogniqualvolta risulti dimostrato – come nel caso di specie (per il tramite delle schermate di registrazione prodotte dalla ..... S.p.A.) – che la sottrazione di fondi dal conto corrente online è avvenuta mediante l’utilizzo dei codici di accesso personali del cliente, si pone in evidente contrasto con la lettera e, soprattutto, con la ratio, di tutela dell’affidamento del cliente, della menzionata disciplina di cui al d.lgs. 11/2010, che chiaramente riconduce nell’area del rischio professionale del prestatore del servizio di pagamento anche il pericolo di sottrazione degli strumenti di accesso al servizio stesso, salvo la dimostrazione (a carico della Banca) che tale sottrazione risulti concretamente attribuibile a dolo del titolare o a comportamenti assolutamente incauti di quest’ultimo.

In tal senso, d’altronde, si è ormai più volte espressa anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo” (così, da ultimo, Cass. civ. sent. n. 26916 del 26.11.2020).

A ciò si aggiunga che, come detto, in applicazione dei principi in tema di riparto dell’onere della prova sopra richiamati, qualora il cliente agisca in giudizio allegando e provando la natura fraudolenta dell’operazione (circostanza che, nel caso di specie, appare dimostrata dalla querela depositata in atti, dallo scambio di email tra la società danneggiata e il direttore della ..... S.p.A. e, comunque, non è specificamente contestata dalla Banca), è onere dell’intermediario fornire l’eventuale e specifica prova liberatoria richiesta dal d.lgs. 11/2010.



Nel caso di specie, quindi, la Banca avrebbe dovuto dimostrare la dipendenza dell'occorso o da una situazione di caso fortuito o forza maggiore, ovvero da un comportamento doloso o gravemente colposo dello stesso utilizzatore. Sennonché, a ben vedere, alcuna prova è stata in tal senso fornita dalla [redacted] S.p.A., la quale si è limitata a formulare generiche allegazioni, sostenendo che l'accesso abusivo al sistema e la deviazione dei fondi della [redacted] S.r.l. verso iban di soggetti terzi non erano in alcun modo prevenibili in anticipo, non solo perché la piattaforma telematica era del tutto sicura, bensì anche perché l'autorizzazione delle transazioni sarebbe avvenuta esclusivamente a causa di un'asserita, carente custodia dei codici di accesso imputabile alla stessa società ricorrente.

Tuttavia, in assenza di qualsivoglia elemento di prova a sostegno di tali allegazioni, nonché in difetto di riscontri in ordine all'asserita sicurezza del sistema (avendo la [redacted] S.p.A. semplicemente dedotto che l'accesso avviene attraverso una modalità – non meglio descritta – di autorizzazione c.d. forte), non può che ritenersi accertata la responsabilità della Banca resistente per l'indebita sottrazione di somme dal conto corrente della società [redacted] S.r.l., evidentemente dipesa dalla fraudolenta sottrazione dei codici di accesso al sistema. Del resto, come già chiarito, grava sulla Banca sia il rischio di tale fraudolenta sottrazione, sia il rischio connesso alla mancata attivazione dei dovuti sistemi di alert nei confronti del cliente. Tale carenza organizzativa, infatti, ha impedito, nel caso concreto, il tempestivo accertamento della frode informatica in corso e l'immediata segnalazione alla società. Ove osservate, invece, tali cautele avrebbero ragionevolmente consentito di evitare, tramite revoca o blocco, l'esecuzione dei bonifici disconosciuti dal cliente.

^^^^^^

4 - Venendo ad esaminare il profilo del quantum risarcibile, occorre considerare che, come dedotto dalla stessa ricorrente, la [redacted] S.p.A. ha già provveduto a riaccreditare, in favore della S.r.l., l'importo di € 14.850,23. Residua, pertanto, in capo alla società, una perdita patrimoniale e, quindi, un danno emergente pari ad € 118.552,94.

Come noto, peraltro, il risarcimento del danno cui è tenuta la resistente dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al fatto illecito, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva. Ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).

Pertanto, sull'indicata somma di € 118.552,94 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data del fatto illecito (nel caso di specie, la giornata del 7.11.2019 in cui sono state effettuate le indebite transazioni), che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, alla



ricorrente gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata, non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.

La somma maggiorata della rivalutazione dalla data fatto illecito è pari ad € 119.940,69 (importo della rivalutazione € 1.387,75). Su tale somma deve essere poi corrisposta l'ulteriore rivalutazione - da calcolarsi sulla base dei predetti indici Istat (Foi) - dalla data della pubblicazione della presente ordinanza e fino al passaggio in giudicato di essa.

Dal passaggio in giudicato della pronuncia, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030; Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n.24468).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano – con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari dell' S.r.l. (ex art. 93 c.p.c.), come in dispositivo, ai sensi dell'art. DM 55/2014, facendo applicazione dei parametri medi, con esclusione della fase istruttoria, risultata assente.

#### P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accerta la responsabilità, in ordine all'indebita sottrazione di somme dal conto corrente intestato alla S.r.l., della S.p.A.;

2. per l'effetto, **condanna** la resistente S.p.A. al pagamento, in favore della S.r.l., della somma di **€ 119.940,69** a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato e fino all'effettivo soddisfo;

3. **condanna** la resistente S.p.A. alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv. Nicola De Luca (difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario), liquidandole in € 11.810,00 per compensi, € 380,00 per spese vive, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Roma, 30 aprile 2021

Il Giudice

dott.ssa Cecilia Bernardo

